

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CONVENZIONE QUADRO APERTA CON PROPRIETARI E LORO ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATE SUL TERRITORIO REGIONALE PER IL REPERIMENTO DI SOLUZIONI ABITATIVE DA DESTINARE AI CASI DI EMERGENZA ABITATIVA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N. 655 IN DATA 8 MAGGIO 2015.

TRA

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta (C.F. 80002270074), in persona del Dirigente della Struttura edilizia residenziale, Gianluca FEA, in virtù delle funzioni assunte con contratto prot. N. 9003/UP del 29 maggio 2015 e in esecuzione della DGR n. 655/2015, d'ora in poi "RAVA";

E

proprietario/associazione di proprietari _____ con sede in _____, codice fiscale _____, nella persona _____, d'ora in poi "contraente";

Premesso che:

- al punto 9) dell'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 655 in data 8 maggio 2015, avente per oggetto "*Approvazione, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 13/2013, delle condizioni per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa e delle modalità di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l.r. 23/2010. Revoca della dgr 1582/2013*", si prevede che per il reperimento di soluzioni abitative da destinare ai casi di emergenza che non possono essere soddisfatti attraverso l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la struttura regionale può ricercare la disponibilità di alloggi privati e di strutture di prima accoglienza,

mediante apposite convenzioni aperte da stipularsi con i proprietari anche per il tramite delle loro associazioni rappresentate sul territorio regionale;

- le convenzioni, approvate con provvedimento dirigenziale sulla base di un unico testo tipo, disciplinano tra l'altro le seguenti condizioni ritenute necessarie:
- modalità di acquisizione documentazione catastale e fotografica degli alloggi concessi in disponibilità;
- predisposizione, redazione e registrazione dei contratti di locazione, sulla base di un unico testo tipo, senza oneri a carico dell'amministrazione regionale;
- modalità di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie.
- con provvedimento dirigenziale n. 2483 del 1° luglio 2015 è stato approvato il testo tipo della convenzione quadro su cui è stata redatta la presente;
- il contraente si è dichiarato interessato alla stipula della presente convenzione;

tra i soggetti di cui in epigrafe

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il contraente si impegna a fornire i dati dei fabbricati propri/dei propri associati che possono essere ceduti in locazione alla RAVA, per essere destinati ad assegnazioni in emergenza abitativa, mediante la stipula di contratti di locazione redatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 431/98,. I dati sono forniti per mezzo della completa compilazione del modello allegato A) alla presente convenzione.

2) I contratti di locazione saranno redatti dal contraente che provvederà a raccogliere la sottoscrizione del locatore sulla base del testo tipo allegato B)

alla presente convenzione e previo accordo con la RAVA che lo sottoscriverà in qualità di conduttore;

3) La RAVA s'impegna ad informare i proprietari non convenzionati e interessati a locare i loro immobili per le finalità di cui sopra circa i servizi appositamente forniti dal contraente sulla base di uno specifico tariffario periodicamente comunicato alla RAVA;

4) I proprietari che non intendono avvalersi del contraente potranno convenzionarsi autonomamente e procedere alla stipula dei contratti alle stesse condizioni che la RAVA riconosce agli altri contraenti;

5) Il contraente ricevuta comunicazione dalla RAVA dell'accettazione della bozza di ogni singolo contratto, provvederà alla sua stipulazione, alla sua registrazione in via telematica, nonché agli adempimenti successivi (registrazione annuale, cessione, risoluzione,).

6) Nessun onere sarà posto a carico dell'Amministrazione Regionale per l'attività svolta dal contraente e le eventuali imposte dovute in sede di registrazione del contratto restano a carico del proprietario dell'alloggio concesso in locazione cui compete la scelta di avvalersi della "cedolare secca";

7) La presente convenzione avrà durata annuale e potrà essere tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non pervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

8) Qualora nessuna delle parti manifesti la volontà di recedere anticipatamente, mediante comunicazione scritta con un preavviso minimo di mesi tre, la prima scadenza della presente convenzione è stabilita al 31 dicembre _____.

Redatta su numero tre pagine, viene letta, confermata e sottoscritta come segue

Aosta, _____

RAVA

Contraente